COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

Provincia di ROMA

P.zza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina - Telef. 06/9584031-126 Fax 06/9584031

Cod. Fisc. 85003030583 - Part. IVA 02145561003 - c.c.p. 51629004

PaginaWeb http://www.comunecapranicaprenestina.it *E-mail* ufficiotecnico@comunecapranica.com

ORDINANZA N° 1/2018 IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Prot. n° 1455 *data 8 giugno 2018*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che per effetto dell'art. 65 della L.R. 28.10.2002 n 39, come ogni anno, viene dichiarato lo **stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi nella Regione Lazio, nel periodo normalmente compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre ;**

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21.11.2000, n° 353;

Vista la L.R. 28.10.2002, n° 39 Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 8 agosto 1995, n° 339 di conversione del D.L. n° 275 del 10.07.1995, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;

Visto il D.Lgs. 02/01/2018, n°1 "Codice di Protezione Civile";

O R D I N A

Il divieto, nel periodo tra il 15 giugno e il 30 settembre 2018, nelle zone boscate ed in tutti i territori condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio.

E' fatto obbligo agli Enti e privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, in particolare modo:

- perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero di covoni di grano e/o altro materiale combustibile di :

terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti.

- ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974, n° 61, delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri, nonché lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati.

I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza dei divieti e obblighi contenuti nella presente.

Per le trasgressioni ai divieti di cui ai punti precedenti, saranno applicate, oltre ai provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, le sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge n° 353 del 21.11.2000.

E' fatto obbligo a chiunque che per legge ne sia tenuto, di far rispettare la presente ordinanza.

Si dispone, ai sensi dell'art. 32, c. 1°, della L. 69/09, che la presente ordinanza sia pubblicata sul proprio sito informatico per la relativa diffusione e che la stessa sia divulgata con pubblici manifesti affissi negli appositi spazi sul territorio comunale e trasmessa per quanto di competenza alla Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Regione Carabinieri Forestale "Lazio" Stazione di San Vito Romano.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Enrico CROCE

Albo online reg. n° 316 del 08/06/2018